



POLIZIA MUNICIPALE

Cavagnolo

Via C.Colombo 168 Cavagnolo (TO)
Tel. 0119151157 Fax 0119151768

Numero 09	O G G E T T O	Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente in materia di Pubblica incolumità.
Data 03/08/2017		

IL SINDACO

- Visto l'art. 54 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- Vista la Legge n 48 del 18.04.2017
- Visto, in particolare, l'articolo 13 del suddetto decreto che prevede la competenza del Sindaco per l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, nell'ambito delle sue attribuzioni;
- Vista l'ordinanza temporanea n° 07/2017 con la quale si vietava durante la manifestazione "Luglio In piazza" la vendita e la distribuzione di bottiglie di vetro durante la manifestazione "Festa patronale di S.Eusebio";
- Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare il pericolo che minaccia l'incolumità dei cittadini che il fatto sopraindicato rappresenta;
- Atteso che risulta necessario provvedere all'eliminazione di tale pericolo;

ORDINA

Durante il periodo di svolgimento della manifestazione summenzionata ovvero dal giorno 05.08.2017 al 09.08.2017, il divieto di vendere bevande di qualsiasi natura, in contenitori di vetro su tutto il territorio comunale. Sarà fatto obbligo inoltre di vendere le bottiglie di plastica aperte, e prive del tappo di chiusura. Sarà vietata inoltre la detenzione di qualsiasi oggetto in vetro presso l'area della manifestazione ad esclusione delle aree riservate alla ristorazione.

- Fatte salve, ove applicabili le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente Ordinanza, comporta la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 €

- IL presente provvedimento ha validità dal giorno 05.08.2017 – H 18,00 alle ore 01.00 del 10.08.2017
- Si da atto che la presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto della Provincia di Torino, al comando stazione carabinieri di Cavagnolo e sarà pubblicata all'albo pretorio del comune di Cavagnolo
- Gli organi di Polizia sono incaricati di fare esattamente osservare la presente ordinanza.

Ai sensi degli artt. 3,quarto comma,e 5,terzo comma,della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al prefetto nel termine di 30 giorni, oppure, in via alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni, al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. Tutti i termini i impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Cavagnolo Il 03/08/2017

F.to IL SINDACO
Andrea Gavazza